

DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO
S.C. ECONOMATO E LOGISTICA
Direttore Dott. Antonello Mazzone
Ospedale Santa Corona
Via XXV Aprile 38 - 17027 Pietra Ligure (SV)
tel 019-6232257 fax 019.6232268
e-mail: economato@pec.asl2.liguria.it

asl 2sav - ASL 2 SAVONA
REGISTRO UFFICIALE
0062571 - 24/06/2016 - USCITA



Uff.: ECO

Estensore del documento: Emanuela Cavallera
Fascicolo : 6/002/A/ 1214
Atti gara : 2016/109 Cig: 581503812A
Prot. n. (citare sempre nella risposta)

Pietra Ligure, data del protocollo

Oggetto: Invito a procedura di gara ristretta per la fornitura di LETTI ELETTRICI PER STRUTTURE SANITARIE. Per la durata di 48 mesi - Importo non superabile € 300.000,00= iva esclusa
CIG 581503812A
Risposte ai quesiti pervenuti entro il 24/06/2016

Spett.le Società

Al fine di poter garantire una più ampia partecipazione alla procedura in oggetto si comunicano le richieste di chiarimento in risposta ai sotto elencati quesiti pervenuti:

QUESITO n. 10

DOMANDA

In riferimento al Disciplinare di Gara – ART. 2 CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE – punto 5 *Strutture e rifiniture in materiale ignifugo (classe di reazione al fuoco non superiore a 2)* si precisa che:

1. I letti degenza, essendo Dispositivi Medici, non rientrano tra i manufatti omologabili in Classe di Reazione al Fuoco dal Ministero dell'Interno (come da Circolare Ministeriale prot. P1493/4122 del 18/12/2002 che alleghiamo);
2. Il DECRETO 18 settembre 2002 - “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” (*Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27/9/2002*) all'art. 3.2 Reazione al fuoco dei materiali – riporta:

*1. I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50%*

massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili); b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi; c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; e) i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM; f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposte alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1; g) le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2. 2. I materiali di cui al comma 1 devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art. 10 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

e nulla riconduce alle caratteristiche obbligatorie per i letti di degenza.

Tuttavia i letti da degenza elettrici per ospedale devono rispondere alla normativa europea EN 60601-2-52 e devono essere accompagnati obbligatoriamente da Dichiarazione di Conformità CE del costruttore che garantisce la bontà e ne assicura la sicurezza del prodotto.

Chiediamo pertanto che tale punto 5 possa essere comprovato come sopra riportato.

RISPOSTA:

Si ribadisce il concetto per cui il materiale utilizzato per la composizione del letto deve essere ignifugo. La commissione giudicatrice si riserva di valutare tutte le certificazioni comprovanti la sicurezza del prodotto ai sensi delle vigenti normative.

QUESITO n. 11

DOMANDA:

Nei criteri di valutazione nella sezione riguardante le sponde letto viene nominata la “via di fuga”: non essendo contemplata nella relativa normativa EN 60601-2-52 “Letti Elettrici da Ospedale” si chiede di chiarire cosa si intende con tale specifica.

RISPOSTA

“Per via di fuga” s’intende la distanza tra le sponde (semi – sponda o sponda lunga) del letto e la pediera, in relazione alla protezione del paziente dal rischio di intrappolamento, detta misura deve essere inferiore a 60 mm (che rappresenta il diametro del collo) o superiore a 318 mm (che rappresenta l’ampiezza del torace), come previsto dalla norma IEC60601-2-52.

In riferimento alla richiesta della presenza di vie di fuga, si ritiene che studi scientifici a tal proposito possano supportare e motivare tale scelta, in considerazione anche del fatto che un letto non può essere ritenuto un mezzo contenitivo.

QUESITO N. 12

DOMANDA

Si chiede di specificare, tra i criteri di valutazione di pagg. 4-5-6-7 della Lettera d’Invito, quali sono quelli di natura quantitativa ai quali applicare la formula al punto b) di pag. 8 della Modalità di Valutazione dell’Offerta.

Esempio:

ultimo criterio “eventuali presidi sostitutivi (di natura quantitativa si presuppone)”

AZIENDA A offre n°5 presidi

AZIENDA B offre n°3 presidi

AZIENDA C offre n°1 presidio

Come vengono distribuiti i 2 punti disponibili? Applicando la formula di cui al punto b)?

RISPOSTA

La formula al punto b) è riferita esclusivamente all’elemento prezzo/ natura quantitativa.

Per eventuali presidi sostitutivi, si intende la capacità della ditta di fornire in caso di guasto di un letto ancora in garanzia, una sostituzione del presidio nel minor tempo possibile laddove non sia possibile riparare lo stesso entro i tempi previsti. Gli altri punteggi vengono attribuiti con le modalità del punto a).

QUESITO N.13

DOMANDA:

Nei Criteri di Valutazione al punto Accessori in dotazione si chiede di chiarire se verranno considerati quelli presenti in offerta o quelli eventualmente disponibili a richiesta.

RISPOSTA:

Quelli indicati nella dotazione di base devono essere presenti nella fornitura.

La fornitura sarà eventualmente completata dagli accessori disponibili (extra fornitura) di cui si richiede elenco, per successive esigenze da parte delle strutture ospedaliere.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
STRUTTURA COMPLESSA
ECONOMATO E LOGISTICA
(Dottor Antonello MAZZONE)